



COMUNE DI PALUDI

(Provincia di Cosenza)

NUOVO STATUTO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 16/03/2022 (Pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune di PALUDI dal 31/03/2022 al 14/04/2022 n. 213 registro pubblicazioni).

Pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 96 del 01/06/2022 – Parte II.

Pubblicato all'Albo Pretorio Online dal 23/06/2022 al 23/07/2022 (trenta giorni consecutivi) al n. 363 del Registro delle Pubblicazioni.

In vigore dal 24/07/2022.

Inviato al Ministero dell'Interno, al fine della sua pubblicazione nell'apposita raccolta con nota prot. n. 2488 del 27/08/2022 inviata mezzo pec in data 27/08/2022

Pubblicato in Amministrazione Trasparente il 27/08/2022.

Indice

TITOLO I PRINCIPI GENERALI (ARTT. 1 - 12)

- Art. 1 - Denominazione del Comune**
- Art. 2 - Stemma – Gonfalone – Fascia tricolore – Distintivo del Sindaco**
- Art. 3 - Autonomia e Comunità**
- Art. 4 - Potestà normativa**
- Art. 5 - Fonti di produzione normativa**
- Art. 6 - Funzioni**
- Art. 7 - Valori fondamentali**
- Art. 8 - Partecipazione**
- Art. 9 - Vita sociale**
- Art. 10 - Principio di solidarietà fra popoli**
- Art. 11 - Sviluppo economico, culturale e sociale**
- Art. 12 - Assetto del territorio**

TITOLO II GLI ORGANI E LE ATTRIBUZIONI (ARTT. 13- 31)

CAPO I Ordinamento

- Art. 13 - Organi**

CAPO II Il Consiglio Comunale

- Art. 14 - Ruolo del Consiglio Comunale**
- Art. 15 - Consiglio Comunale dei Ragazzi**
- Art. 16 - Competenze ed attribuzioni del Consiglio**
- Art. 17 - Presidente del Consiglio**
- Art. 18 - Convocazione e funzionamento**
- Art. 19 - Consiglieri comunali**
- Art. 20 - Gruppi consiliari**
- Art. 21 - Conferenza dei Capigruppo**
- Art. 22 - Commissioni consiliari permanenti**
- Art. 23 - Commissioni speciali e commissioni di indagine**
- Art. 24 - Principi di funzionamento degli organi collegiali**
- Art. 25 - Pubblicità delle sedute**

CAPO III
Il Sindaco

- Art. 26 - Ruolo e funzioni**
- Art. 27 - Sfiducia e dimissioni del Sindaco**

CAPO IV
La Giunta Comunale

- Art. 28 - Ruolo e composizione**
- Art. 29 - Incompatibilità**
- Art. 30 - Funzionamento**
- Art. 31 - Competenze**

TITOLO III
ACCESSO E PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO AL PROCEDIMENTO
PARTECIPAZIONE POPOLARE (ARTT. 32 - 44)

CAPO I
Accesso e partecipazione del cittadino al procedimento

- Art. 32 - Principi generali sulla trasparenza**
- Art. 33 - Albo pretorio**
- Art. 34 - Diritto di accesso**
- Art. 35 - Partecipazione al procedimento**
- Art. 36 - Diritto di informazione**

CAPO II
Partecipazione popolare

- Art. 37 - Principi generali**
- Art. 38 - La partecipazione dei cittadini all'amministrazione**
- Art. 39 - Libere forme associative**
- Art. 40 - Consulte**
- Art. 41 - Referendum**
- Art. 42 - Efficacia del referendum**
- Art. 43 - Diritto di petizione, istanze, proposte**
- Art. 44 - Azione popolare**

TITOLO IV
UFFICI E PERSONALE
ORDINAMENTO DEI SERVIZI (ARTT. 45 - 58)

CAPO I
Uffici e personale

- Art. 45 - Rapporti tra Giunta comunale e struttura amministrativa**
- Art. 46 - Organizzazione degli uffici e del personale**
- Art. 47 - La struttura ed il personale**
- Art. 48 - Responsabili dei servizi**
- Art. 49 - Il Segretario comunale**
- Art. 50 - Il Vicesegretario**
- Art. 51 - Posti in dotazione organica**
- Art. 52 - Posti fuori dotazione organica e rapporti di collaborazione**

CAPO II
Ordinamento dei servizi

- Art. 53 - Servizi pubblici locali**
- Art. 54 - Forme di gestione**
- Art. 55 - Modalità di esercizio**
- Art. 56 - Organi delle istituzioni**
- Art. 57 - Gestione associata di servizi e funzioni**
- Art. 58 - Unione di Comuni**

TITOLO V
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA' (ARTT. 59 - 63)

- Art. 59 - Ordinamento finanziario e contabile**
- Art. 60 - Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti**
- Art. 61 - Autonomia finanziaria**
- Art. 62 - Controllo di gestione**
- Art. 63 - Il revisore dei conti**

TITOLO VI
ATTIVITÀ NORMATIVA. NORME TRANSITORIE E FINALI (ARTT. 64 - 67)

- Art. 64 - Statuto e Regolamenti**
- Art. 65 - Approvazione Statuto e modifiche**
- Art. 66 - Nomina del Presidente del Consiglio Comunale**
- Art. 67 - Entrata in vigore dello statuto**

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI**

Art. 1

Denominazione del Comune

1. Il Comune di Paludi è un Ente Locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica – che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto, il cui territorio si estende per Kmq. 41,95 nella zona sud/est della Provincia di Cosenza. Il Comune confina con i Comuni di Cropalati, Longobucco e Corigliano-Rossano.
2. Il Comune di Paludi rappresenta unitariamente la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove omogeneamente lo sviluppo culturale, economico e sociale in armonia con le rispettive tradizioni e con le vocazioni territoriali.
3. La sede comunale è ubicata in Piazzale Francesco Epifanio Salatino n. 1.
4. La modifica dell'ubicazione della sede comunale è stabilita con deliberazione del Consiglio comunale.
5. Presso la sede comunale si riuniscono il Consiglio comunale, la Giunta, le commissioni consiliari. Tali organi, per esigenze particolari, su disposizione del Sindaco, possono riunirsi in altra sede.
6. Sia gli organi che le commissioni di cui al comma 5 che precede, per disposizione regolamentare, possono riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.
7. Patrono del Comune è "San Clemente", la cui festività ricorre il 23 novembre.

Art. 2

Stemma – Gonfalone – Fascia tricolore – Distintivo del Sindaco

1. Il Comune ha il diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone attribuiti con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 2003, registrato nei registri dell'Ufficio Onorificenze e Araldica il 29 dicembre 2003 pag. 106, trascritto nel registro Araldico dell'archivio centrale dello Stato il 17 dicembre 2003.
2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo Stemma della Repubblica e dallo Stemma del Comune.
3. L'uso dello Stemma, del Gonfalone e della Fascia Tricolore è disciplinato dalla Legge.
4. L'uso e la riproduzione per fini non istituzionali dello Stemma necessitano della specifica autorizzazione del Comune.

Art. 3
Autonomia e Comunità

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi e dalle norme del presente Statuto e dei propri regolamenti.
2. Il Comune rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e la qualità della vita ispirandosi ai principi di sostenibilità in collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati.
3. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
4. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione come previsto dalle vigenti norme in materia; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della Unione Europea.
5. L'attività dell'Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
6. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.
7. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
8. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
9. Il Comune si avvale della sua autonomia per attuare, insieme alla Regione e agli altri Enti locali, i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza contenuti nell'art. 118 della Costituzione.

Art. 4
Potestà normativa

1. Lo Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito della Costituzione della Repubblica Italiana, nonché dei principi fissati dalla legge. Esso costituisce la fonte normativa che determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti.
2. Il Comune adeguerà il contenuto dello Statuto, con le procedure e le modalità stabilite dalla Legge, al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità rappresentata.

3. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto.
4. Il Comune emana i propri Regolamenti, con atto di Consiglio o di Giunta, nel rispetto delle rispettive competenze:
 - a) sulla sua organizzazione;
 - b) per le materie ad essi demandate dalla Legge o dallo Statuto;
 - c) per le materie in cui manchi la disciplina di Legge e di atti aventi forza di Legge;
 - d) nelle materie in cui esercita le funzioni;
 - e) nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse e dalle disposizioni statutarie;
 - f) nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
5. Le contravvenzioni ai Regolamenti comunali ed alle ordinanze ad essi riconducibili sono punite con sanzioni amministrative le cui entità è stabilita dai Regolamenti stessi.
6. Affinché un atto generale possa avere valore di Regolamento deve recare la relativa intestazione. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle normative regolamentari.

Art. 5

Fonti di produzione normativa

1. Sono fonti di produzione normativa e di disciplina generale:
 - a) Lo Statuto e gli atti destinati ad integrarlo o modificarlo;
 - b) I Regolamenti;
 - c) Gli atti di pianificazione o comunque contenenti disposizioni destinate a regolare situazioni generali;
 - d) Le ordinanze libere ed i decreti del Sindaco;
 - e) Le ordinanze contingibili e urgenti emesse dal Sindaco quale ufficiale di governo.

Art. 6

Funzioni

1. In applicazione del principio di sussidiarietà, il Comune è titolare di tutte le funzioni proprie e di quelle ad esso conferite o delegate dallo Stato o dalla Regione; svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
2. L'esercizio delle funzioni proprie è organizzato secondo i principi del presente Statuto.
3. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni che necessitano di ambiti territoriali più ampi del proprio territorio, attua forme di collaborazione e di cooperazione con altri Enti Pubblici, avvalendosi di tutti gli strumenti previsti dal legislatore.
4. Il Comune, nella cura degli interessi della Comunità, assicura la promozione dei valori

culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e tradizione, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria e i caratteri distintivi propri della società che lo compone.

Art. 7

Valori fondamentali

1. Il Comune ispira la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione del pluralismo politico ed istituzionale, in conformità ai valori costituzionali.
2. Il Comune nel rispetto dei principi di uguaglianza e di pari dignità di tutti i cittadini e per il completo sviluppo della persona umana, ispira la propria azione a principi di solidarietà.
3. Promuove la cultura dei diritti e dei doveri finalizzata al raggiungimento del bene comune.
4. Opera nel rispetto dei diritti dei cittadini e per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito di intervento.

Art. 8

Partecipazione

1. Il Comune impronta la propria attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e trasparenza delle decisioni nonché ai principi della efficienza e della semplificazione delle procedure.
2. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a) riserva ad entrambi i sessi posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui alla normativa vigente;
 - b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;
 - c) garantisce la partecipazione dei dipendenti dei due sessi ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
 - d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla legislazione nazionale.
3. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale e nelle liste elettorali per la elezione al Consiglio comunale trova applicazione la normativa nazionale.

Art. 9

Vita sociale

1. Il Comune si impegna ad attuare una politica sociale che promuova e renda effettivi i diritti della persona, con particolare attenzione alla prima infanzia e ai minori, agli anziani, ai diversamente abili ed agli invalidi tenuto conto delle loro specifiche difficoltà di inserimento al fine di favorire la loro partecipazione ad ogni espressione della vita sociale.
2. Il Comune si impegna nella valorizzazione e tutela della famiglia, fondata sul matrimonio, riconoscendo le altre forme di convivenza nei limiti di quanto previsto dalla legge dello Stato.

3. Il Comune riconosce il valore sociale e la funzione del volontariato e dell'associazionismo come espressioni di partecipazione e solidarietà. Ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce il contributo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale.
4. Il Comune concorre a garantire, per quanto di sua competenza, il diritto dei cittadini alla salute, alla salubrità e alla sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, attuando una politica che abbia un particolare riguardo alla conservazione e alla difesa dell'ambiente e promuovendo uno sviluppo sempre compatibile con il proprio territorio e con i particolari valori culturali e naturali ad esso legati.
5. Promuove il diritto allo studio e alla cultura, in ogni età, anche svolgendo opera di tutela e valorizzazione delle tradizioni locali, delle proprie radici culturali nonché del patrimonio storico, artistico e paesaggistico.
6. Il Comune di Paludi può conferire a persone che si sono particolarmente distinte nell'ambito della vita civile, sociale, culturale o scientifica o in altri settori e materie, la cittadinanza onoraria.
7. La proposta per il conferimento della cittadinanza onoraria deve essere fatta dal Sindaco, dalla Giunta o da una richiesta sostenuta da almeno cento cittadini.
8. Essa viene deliberata dal Consiglio comunale con il voto dei 2/3 dei Consiglieri e viene attribuita dal Sindaco in una successiva seduta del Consiglio comunale. Il nominativo del nuovo cittadino verrà inserito in un apposito Registro dei Cittadini Onorari.

Art. 10

Principio di solidarietà fra popoli

1. Il Comune opera per la concordia, la libertà e la solidarietà dei popoli, promuovendone gli ideali mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.
2. Il Comune promuove forme di collaborazione e amicizia con enti locali e comunità di altri Paesi e forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio e di patti di amicizia.

Art. 11

Sviluppo economico, culturale e sociale

1. Il Comune persegue il progresso economico, la crescita civile e culturale, l'equilibrato sviluppo sociale ed ambientale secondo il principio di sostenibilità.
2. Il Comune riconosce nel lavoro un diritto di tutti i cittadini e promuove azioni dirette a favorire una condizione generale di occupazione.
3. Il Comune riconosce la funzione sociale delle iniziative economiche private e ne stimola lo sviluppo promuovendo forme di associazionismo e di cooperazione.

4. Il Comune, attraverso i propri strumenti urbanistici, programma gli insediamenti residenziali, produttivi e le infrastrutture per favorire e stimolare le attività economiche e commerciali.
5. Il Comune persegue la tutela e la valorizzazione delle fondamentali risorse paesaggistiche, idriche ed ambientali, la crescita e la qualificazione delle attività agricole e turistiche, la difesa e la promozione del patrimonio culturale e delle produzioni locali tradizionali, tipiche e di qualità.
6. Il Comune favorisce la diffusione dei servizi ai cittadini in modo omogeneo ed equilibrato, per un miglioramento armonico della qualità della vita di tutta la popolazione.
7. Il Comune armonizza gli orari di funzionamento dei servizi alle esigenze degli utenti, per assicurare ai cittadini un uso più razionale del tempo.

Art. 12
Assetto del territorio

1. Il Comune tutela il proprio territorio comunale, quale bene della comunità.
2. Il Comune salvaguarda le risorse ambientali e naturali attraverso la conservazione della biodiversità, la promozione della cultura, del rispetto degli animali.
3. Il Comune tutela e valorizza il patrimonio storico, culturale ed architettonico ed assume iniziative per il loro migliore uso da parte dei cittadini.
4. Il Comune adotta ogni misura idonea per prevenire e contrastare i fenomeni di inquinamento idrico, atmosferico, acustico ed elettromagnetico.
5. Il Comune si adopera per prevenire e far fronte alle calamità naturali.
6. Il Comune promuove, attraverso la pianificazione territoriale, la qualificazione degli insediamenti civili, produttivi e commerciali, garantendo il rispetto dei valori ambientali e paesaggistici del territorio.
7. Il Comune, ai fini della cura, della gestione e della rigenerazione dei beni comuni urbani, può istituire i patti di collaborazione con la cittadinanza attiva. L'apposito regolamento ne fissa i termini, le modalità e le condizioni di espletamento del servizio.

TITOLO II
GLI ORGANI E LE ATTRIBUZIONI

CAPO I
Ordinamento

Art. 13
Organi

1. Il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta sono gli organi di rappresentanza democratica e di governo della Comunità.
2. Le modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio sono disciplinate dalla legge. Gli assessori, componenti la Giunta, sono nominati dal Sindaco.
3. Tali organi esercitano le funzioni di indirizzo politico- amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, compresi in tali funzioni, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
4. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale si riuniscono normalmente nella sede comunale ubicata nel palazzo civico o in locali diversi dalla propria sede.

CAPO II
Il Consiglio Comunale

Art. 14
Ruolo del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale rappresenta direttamente la comunità locale ed è l'organo di indirizzo e controllo politico ed amministrativo del Comune.
3. Spetta al Consiglio Comunale individuare gli interessi generali della comunità locale e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano l'attività di amministrazione e gestione operativa.

Art. 15
Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva e pubblica dell'Ente, promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi. Esso ha il compito di deliberare in via consultiva e propositiva, nelle seguenti materie:
 - a) ambiente;

- b) sport, tempo libero e giochi;
 - c) rapporti con l'associazionismo;
 - d) cultura e spettacolo;
 - e) pubblica istruzione;
 - f) assistenza ai giovani ed agli anziani e persone svantaggiate e/o portatrici di "handicap";
 - g) rapporti con l'U.N.I.C.E.F. e con le altre Organizzazioni Internazionali.
2. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con Regolamento.

Art. 16

Competenze ed attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalla legge nell'ambito dei principi, dei criteri e delle modalità fissate dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale impronta l'azione complessiva del Comune ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali il Consiglio Comunale privilegia il metodo della programmazione in raccordo con quella statale, regionale e provinciale.
4. Gli atti fondamentali del Consiglio contengono la definizione delle finalità da raggiungere, le modalità di reperimento e la destinazione delle risorse e gli strumenti necessari per lo svolgimento dell'azione amministrativa. Essi possono indicare gli elementi la cui variazione richiede un ulteriore intervento del Consiglio.
5. Il Consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.
6. Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Consiglio esamina ed approva le linee programmatiche presentate dal Sindaco.

Art. 17

Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco esercita i compiti e le funzioni di Presidente del Consiglio.
2. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e dell'attività del Consiglio.
3. In assenza del Sindaco, il Consiglio comunale è convocato e presieduto secondo le seguenti priorità:
 - a) dal Vicesindaco, se lo stesso riveste anche la carica di Consigliere Comunale;
 - b) Dal consigliere anziano.
4. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

Art. 18
Convocazione e funzionamento

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, che ne cura il programma dei lavori e ne stabilisce l'ordine del giorno.
2. il Sindaco nel rispetto dell'imparzialità e neutralità delle sue funzioni assicura, per mezzo della Conferenza dei Capigruppo, se istituita, il raccordo con la Giunta e i gruppi consiliari.
3. Il Sindaco quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, è tenuto a riunire il Consiglio entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta e ad inserire nell'ordine del giorno l'esame delle questioni richieste.
4. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco neoeletto entro i primi 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
5. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti da questo Statuto, è disciplinato da apposito Regolamento.
6. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale può prevedere l'introduzione dell'istituto del "Consiglio Comunale Aperto" in cui i cittadini residenti nel Comune hanno facoltà di parlare e di essere ascoltati.

Art. 19
Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le indennità e il rimborso di spese spettanti ai Consiglieri Comunali sono regolati dalla legge e dal Regolamento comunale.
3. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, il Comune richiederà al soggetto interessato tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
4. Il Consigliere comunale assume la propria funzione all'atto della proclamazione degli eletti o con l'adozione della relativa delibera in caso di surrogazione.
5. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto nelle elezioni la cifra individuale più alta; a parità di cifra individuale il consigliere anziano è il più anziano d'età.
6. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende, dalle istituzioni e dalle società che gestiscono servizi pubblici locali notizie, informazioni e copie di atti e documenti utili all'espletamento del loro mandato nei modi e nelle forme previsti dal

Regolamento. I Consiglieri hanno l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge.

7. Ciascun Consigliere ha diritto di iniziativa e di proposta su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale. Ha inoltre il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze ed ordini del giorno.
8. I Consiglieri che non partecipano a cinque sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal Regolamento, previa contestazione al Consigliere delle assenze.

Art. 20 **Gruppi Consiliari**

1. I Consiglieri hanno il diritto di associarsi in gruppi consiliari. Il Comune assicura ai gruppi consiliari le attrezzature ed i servizi necessari all'espletamento del loro mandato, in conformità alle norme regolamentari e compatibilmente con le possibilità dell'Ente.
2. Ciascun Gruppo nomina un proprio Capogruppo e ne viene data comunicazione al Sindaco neoeletto prima della convocazione del Consiglio di insediamento.
3. In pendenza della comunicazione di cui al precedente comma 2 vengono individuati come capigruppo i Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che hanno avuto all'interno della lista di appartenenza il maggior numero di voti.

Art. 21 **Conferenza dei Capigruppo**

1. Il Consiglio comunale può istituire la Conferenza dei Capigruppo.
2. La Conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Sindaco e concorre, se richiesto dal Sindaco, alla programmazione dei lavori del Consiglio comunale. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede e dai Capigruppo consiliari o Consiglieri da loro delegati.
3. Il Regolamento definisce le altre competenze della Conferenza dei Capigruppo e le norme per il suo funzionamento.

Art. 22 **Commissioni consiliari permanenti**

1. Il Consiglio comunale può istituire, al suo interno, commissioni permanenti, con funzioni di approfondimento preventivo degli atti sottoposti all'approvazione del Consiglio, di iniziativa e di proposta relativamente a materie di competenza del Comune.
2. Il Regolamento del Consiglio ne determina il numero, le competenze e la composizione numerica; garantisce nel complesso la rappresentanza delle minoranze con criterio tendenzialmente proporzionale; disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori.
3. Il Presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le

modalità previste dal Regolamento.

4. Il Sindaco, gli Assessori nonché i Consiglieri che non fanno parte delle commissioni possono essere invitati alle riunioni senza diritto di voto.
5. Qualora debbano trattarsi argomenti che interessano più commissioni, queste possono riunirsi congiuntamente, con convocazione emessa da ambedue i Presidenti.

Art. 23

Commissioni speciali e commissioni di indagine

1. Il Consiglio comunale può nominare, nel suo seno, commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani o per la trattazione di temi di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.
2. Il Consiglio comunale, con le modalità stabilite nel Regolamento del funzionamento del Consiglio comunale, può deliberare l'istituzione, al proprio interno, di commissioni di indagine su specifici fatti ed atti, per accertare la regolarità e correttezza dell'attività dell'Amministrazione e dei comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai dirigenti comunali e sulle attività delle società partecipate. Nelle commissioni di indagine devono essere rappresentati tutti i gruppi consiliari. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 24

Principi di funzionamento degli organi collegiali

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, delibera validamente, con l'intervento della metà dei consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco, mentre in seconda convocazione, delibera validamente, con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco. Se il numero dei consiglieri assegnati è dispari si procede all'arrotondamento all'unità superiore.
2. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende validamente approvata quando abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con voto palese. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano previste espressamente dalla legge e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti delle persone.
4. Il Segretario Comunale cura, avvalendosi degli uffici e del personale del Comune, la verbalizzazione delle sedute.
5. I verbali sono sottoscritti dal Sindaco nella funzione di Presidente del consiglio e dal

Segretario Comunale.

Art. 25
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, devono essere segrete.
2. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio comunale deve essere affisso nell'Albo Pretorio contestualmente all'avviso di convocazione e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
3. Il Comune promuove ogni utile attività finalizzata alla più ampia partecipazione, trasparenza e pubblicità, delle sedute del Consiglio comunale, compresa l'attività di ripresa audiovisiva e la diffusione in streaming delle sedute del Consiglio comunale. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale disciplina le attività previste dal presente comma.

CAPO III
Il Sindaco

Art. 26
Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al Vicesindaco e all'Assessore più anziano di età.
4. Il Sindaco nomina gli Assessori, fra cui il Vicesindaco.
5. Il Sindaco presiede e convoca la Giunta, fissandone l'ordine del giorno. Assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
6. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale, conferisce gli incarichi di responsabilità degli uffici e dei servizi, quelli di collaborazione esterna ed alta specializzazione, nonché quant'altro consentito dalla legge, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal Regolamento degli uffici e dei servizi.
7. Il Sindaco coordina ed organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio.
8. Il Sindaco provvede alla designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune

presso enti, aziende ed istituzioni, dandone comunicazione ai consiglieri comunali.

9. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
10. Il Sindaco esercita le competenze a lui attribuite in materia di protezione civile, emergenze sanitarie ed igiene pubblica.
11. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.
12. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo Stemma della Repubblica e lo Stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
13. Il Sindaco può delegare ai Consiglieri Comunali alcune competenze, fatto salvo il rispetto dei principi e dei precetti legislativi in materia di organizzazione degli Enti Locali.

Art. 27

Sfiducia e dimissioni del Sindaco

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia presentata nei termini di legge e votata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.
2. In caso di dimissioni presentate dal Sindaco, si rimanda alle norme di legge.
3. Per i casi di impedimento permanente o decesso del Sindaco, si rimanda alle norme di legge.

CAPO IV

La Giunta Comunale

Art. 28

Ruolo e composizione

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune, svolge attività di proposta nei confronti del Consiglio comunale e collabora con il Sindaco nel governo del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio stesso, esercitando tutte le funzioni ad essa conferite dalle Leggi e dai Regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.
2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori comprensivo del Vicesindaco, che, nei limiti fissati dalla Legge, è determinato dal Sindaco. Possono essere nominati assessori esterni, non facenti parte del Consiglio comunale, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
3. L'assessore esterno partecipa, se convocato, ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari di competenza con diritto di parola sulle materie delegate senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Ha diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.

4. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dalla loro accettazione. L'efficacia è immediata nel caso di dimissioni per motivi di ineleggibilità ed incompatibilità.
5. Della revoca e della sostituzione degli Assessori il Sindaco dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima riunione successiva.
6. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta Comunale è presieduta dal Vicesindaco.
7. La Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
8. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori, nonché gli istituti della decadenza o della revoca sono disciplinati dalla legge.
9. Non possono essere nominati Assessori: il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.

Articolo 29

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco tra gli assessori componenti la Giunta comunale.
2. Il Vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.
3. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco, assume le funzioni l'assessore anziano di età.
4. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. La Giunta, ai sensi dell'art. 53 del TUEL, rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 30

Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne determina l'ordine del giorno.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La Giunta provvede, se necessario, con propria deliberazione a regolamentare lo svolgimento delle sedute e ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.
3. La Giunta comunale si esprime sempre con voto palese.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta.

6. La Giunta Comunale delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica. Nel conteggio viene calcolato anche il Sindaco. Le deliberazioni di Giunta vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle norme che regolano la materia.

Art. 31
Competenze

1. Nel quadro degli indirizzi e in attuazione degli atti fondamentali del Consiglio, la Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, secondo quanto previsto dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale, dei funzionari o dirigenti responsabili di servizi. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
2. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.
3. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio; il Sindaco comunica nel primo Consiglio comunale utile le accettazioni di eredità deliberate dalla Giunta comunale.

TITOLO III
ACCESSO E PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO AL PROCEDIMENTO
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

Accesso e partecipazione del cittadino al procedimento

Art. 32

Principi generali sulla trasparenza

1. Tutta l'attività amministrativa del Comune si impronta a modalità e forme atte a garantire la massima trasparenza.

Art. 33

Albo Pretorio Online

1. Nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge è costituito l'Albo pretorio comunale online sul quale si effettuano la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. Le modalità di pubblicazione sono disciplinate da apposito Regolamento comunale.

Art. 34

Diritto di accesso

1. Al cittadino è garantito il diritto di accesso per tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende, delle istituzioni e dei soggetti privati che gestiscono i servizi pubblici.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione. Le modalità di accesso agli atti amministrativi sono disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 35

Partecipazione al procedimento

1. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal medesimo.
2. In conformità alle disposizioni di legge vigenti il Comune, gli enti e le aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento, l'oggetto e il responsabile dello stesso, i tempi per l'assunzione del provvedimento e le modalità di accesso agli atti, a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che per legge debbono intervenire.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 36
Diritto di informazione

1. Il Comune garantisce la massima informazione sulla propria attività mediante forme aggiuntive di pubblicità rispetto a quelle obbligatorie per legge, quali bollettini informativi, notiziari, vademecum, manifesti e opuscoli sull'accesso agli uffici e ai servizi, informazione online.

CAPO II
Partecipazione popolare

Art. 37
Principi generali

1. Il Comune riconosce nel concorso dei cittadini, singoli o associati, il fondamento della partecipazione democratica.

Art. 38
La partecipazione dei cittadini all'amministrazione

1. Il Comune assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.

Art. 39
Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le forme associative, promuove e favorisce le forme democratiche di associazione garantendo la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutti i gruppi e organismi che operano nel Comune con finalità non in contrasto con la Costituzione Italiana, che non abbiano scopi di lucro e che perseguano la tutela dell'interesse collettivo.
2. Alle libere forme associative operanti nel Comune possono essere erogate agevolazioni, contributi finalizzati o concessioni in uso di locali, impianti o terreni di proprietà del Comune, favorendo forme di collaborazione tra associazioni diverse con scopi analoghi, alle condizioni e con le modalità stabilite dal Regolamento.
3. È istituito apposito Albo dove vengono iscritte, a richiesta, le libere forme associative che operano nel Comune, secondo i criteri e le modalità previste nell'apposito Regolamento.

Art. 40
Consulte

1. Il Consiglio Comunale, con apposito Regolamento, istituisce Consulte in ambiti specifici composte dai rappresentanti delle associazioni e che operano nei settori interessati. Il

Regolamento disciplina anche il numero, il funzionamento e le attribuzioni.

2. Possono essere istituite altre Consulte tematiche o territoriali e, previe intese con i Comuni interessati, Consulte territoriali intercomunali.

Art. 41
Referendum

1. Possono promuovere il referendum:
 - a) il Consiglio Comunale con le stesse maggioranze previste per l'approvazione dello Statuto;
 - b) almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta e dei cittadini residenti nel Comune di Paludi dalla stessa data che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (anche stranieri regolarmente soggiornanti) con firme autenticate nelle forme di legge. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica della regolarità della stessa da parte della segreteria comunale e della Commissione di cui al successivo comma 4, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Il Consiglio Comunale fisserà le modalità organizzative della consultazione referendaria.
2. Sono previsti referendum consultivi e abrogativi nelle materie di esclusiva competenza comunale ad esclusione delle seguenti:
 - a) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - b) argomenti afferenti persone;
 - c) statuto e regolamenti comunali;
 - d) delibere approvative di statuti di enti diversi dal Comune;
 - e) bilancio di previsione e conto consuntivo;
 - f) provvedimenti relativi al funzionamento del Consiglio Comunale;
 - g) provvedimenti di nomina, designazione, revoca o decadenza dei rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni e aziende;
 - h) provvedimenti concernenti tributi locali, imposte, tasse e tariffe;
 - i) provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
 - j) provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - k) atti di pianificazione, piani strutturali, varianti urbanistiche, piani attuativi, regolamento urbanistico;
 - l) provvedimenti relativi a espropriazioni per pubblica utilità;
 - m) provvedimenti in materia di circolazione e sicurezza stradale;
 - n) materie su cui è già stato indetto un referendum negli ultimi cinque anni;
 - o) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, dotazioni organiche del personale e relative variazioni;
 - p) tutte le questioni che attengono ai diritti della cittadinanza e alla tutela dei principi fondamentali di rispetto della persona umana;
 - q) polizia locale;
 - r) questioni regolate da contratti o obbligazioni sottoscritte dal Comune ed efficaci nei confronti dei terzi nonché quelle che ledono diritti soggettivi;
 - s) atti che impegnino il Comune in accordi di interesse sovracomunale, la cui modificazione leda i diritti di altri Enti, salvo il caso che la consultazione sia concordemente e congiuntamente promossa, per le rispettive popolazioni, dagli enti interessati.

3. Non sono ammessi quesiti referendari la cui formulazione neghi la pari dignità sociale e l'eguaglianza dei diritti delle persone discriminando la popolazione per sesso, razza, lingua o religione, per condizioni personali ed economiche o per opinioni politiche.
4. Una Commissione consiliare, appositamente eletta, avrà il compito di esprimere il parere di ammissibilità e regolarità della richiesta referendaria. La Commissione sarà composta in maniera proporzionale alla rappresentanza dei gruppi consiliari, assicurando almeno un rappresentante per gruppo.
5. Apposito Regolamento determina i tempi, i modi, le condizioni di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione.

Art. 42
Efficacia del referendum

1. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno la maggioranza degli aventi diritto.
2. Il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, ne valuta gli esiti in apposita seduta e delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

Art. 43
Diritto di petizione, istanze e proposte

1. I cittadini e le associazioni, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Sindaco ed agli organi del Comune.
2. L'istanza consiste in una segnalazione, con contenuto informale, in merito all'attività amministrativa. Ad essa il Sindaco deve rispondere per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento.
3. La petizione consiste in una formale domanda, sottoscritta da almeno cento cittadini o cinque associazioni iscritte all'albo comunale, con la quale si evidenzia una situazione di necessità collettiva e si chiede all'Amministrazione Comunale l'adozione di conseguenti provvedimenti.
4. La proposta, sottoscritta da almeno duecento elettori con firme autenticate, consiste nella richiesta di deliberazione di un atto giuridico di competenza del Consiglio comunale o della Giunta Comunale.
5. Il Sindaco deve inoltrare, entro 15 giorni dal ricevimento, la petizione o la proposta all'organo competente, che provvede, entro 60 giorni, ad adottare le determinazioni di propria competenza, acquisiti i pareri tecnici necessari, ed a darne comunicazione ai proponenti. Negli stessi termini, il Sindaco trasmette, per conoscenza, le petizioni e le proposte ricevute alla conferenza dei capigruppo consiliari.
6. Il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione disciplina le modalità per la presentazione delle istanze, delle petizioni e delle proposte.

Art. 44
Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

**TITOLO IV
UFFICI E PERSONALE
ORDINAMENTO DEI SERVIZI**

**CAPO I
Uffici e personale**

**Art. 45
Rapporti tra Giunta Comunale e struttura amministrativa**

1. Nel rispetto del principio della separazione tra funzione politica e funzione esecutiva, la prima appartiene agli organi elettivi del Comune: Giunta, nella sua funzione di organo collegiale, e Consiglio Comunale, e la seconda ai soggetti preposti alla direzione degli uffici e dei servizi.

**Art. 46
Organizzazione degli uffici e del personale**

1. Il Comune disciplina con apposito Regolamento l'organizzazione degli uffici e dei servizi. La disciplina contenuta nel Regolamento si deve conformare alle disposizioni di legge, alle norme del presente Statuto, ai principi e ai criteri dettati dal Consiglio comunale e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali del lavoro.
2. Gli uffici sono organizzati con l'obiettivo della massima efficienza amministrativa e del costante adeguamento alle esigenze del cittadino, secondo criteri di autonomia, funzionalità, flessibilità ed economicità di gestione. Il personale preposto agli uffici opera secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3. Il Comune promuove la partecipazione consapevole dei lavoratori e riconosce la funzione e il ruolo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comunali, in conformità alle vigenti disposizioni normative.

**Art. 47
La struttura e il personale**

1. L'ordinamento strutturale del Comune si articola in unità organizzative di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati.
2. Ad ogni soggetto cui sono attribuiti compiti di direzione viene assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo delle risorse, del personale e dei mezzi allo stesso assegnati.
3. La funzione di direzione comporta la emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti e provvedimenti e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell'Ente a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.
4. È compito del Comune promuovere l'aggiornamento professionale e la riqualificazione del

personale dipendente.

Art. 48
Responsabili dei servizi

1. Ai Responsabili dei servizi sono attribuite le competenze stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
2. È costituita la Conferenza di attuazione e coordinamento formata dai Responsabili dei servizi e presieduta dal Segretario Comunale. La Conferenza di attuazione esercita le funzioni di assistenza al Sindaco ed alla Giunta, per la verifica dello stato di attuazione degli indirizzi e dei programmi, per l'adeguamento di norme e procedure, per l'utilizzazione delle risorse umane, il coordinamento dei servizi e degli uffici, le risoluzioni di conflitti fra servizi.
3. La nomina e la revoca dei Responsabili dei servizi è disciplinata dalle leggi vigenti e dal Regolamento.

Art. 49
Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco fra gli iscritti nell'apposito albo. Può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta, nei casi previsti dalla legge.
2. Al Segretario Comunale spettano le funzioni di collaborazione, consulenza ed assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente e le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti del Comune e dal Sindaco.
3. Il Segretario sovrintende all'esercizio delle funzioni dei Responsabili dei servizi. Coordina l'attività degli stessi attraverso la Direzione operativa di cui all'articolo precedente e con gli altri mezzi che ritiene opportuni per assicurare la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune. Riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione. Impartisce direttive operative di carattere generale. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
4. Il Consiglio Comunale può stipulare convenzione con altri Comuni per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario comunale.

Art. 50
Il Vicesegretario

1. Il Regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere e disciplinare l'istituzione della figura del Vicesegretario, individuandolo in uno dei dipendenti Responsabile di Area e/o Titolare di Posizione Organizzativa, in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
2. Il Vicesegretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce automaticamente in caso di assenza o impedimento.

Art. 51
Posti in dotazione organica

1. Lo Statuto acconsente che in tutti i casi previsti dalla legge e in conformità alla normativa vigente possano essere ricoperti mediante contratto a tempo determinato i posti della dotazione organica.

Art. 52
Posti fuori dotazione organica e rapporti di collaborazione

1. Lo Statuto acconsente che in tutti i casi previsti dalla legge e in conformità alla normativa vigente possano essere stipulati contratti a tempo determinato e rapporti di collaborazione per avvalersi al di fuori della dotazione organica delle prestazioni lavorative che l'amministrazione ritiene necessarie.
2. Gli incarichi di alta specializzazione possono essere assegnati dal Sindaco mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

CAPO II
Ordinamento dei servizi

Art. 53
Servizi pubblici locali

1. Il Comune promuove la costituzione e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare finalità sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. Il Comune organizza la gestione dei servizi pubblici locali in modo che la forma gestionale prescelta risulti adeguata alla natura del servizio ed alle prestazioni, secondo i criteri della efficienza, efficacia ed economicità.
3. Il Comune, qualunque sia la forma di gestione prescelta, dovrà individuare forme di indirizzo, monitoraggio e controllo, idonee ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 54
Forme di gestione

1. Il Comune nella gestione dei propri servizi si può avvalere di tutte le forme gestionali previste dal legislatore.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparata tra le stesse.
3. La scelta fra le diverse forme di gestione dei servizi pubblici è determinata tenendo conto, oltre che delle esigenze dei cittadini e utenti, dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. Si terrà conto altresì delle prospettive di estensione territoriale e di

integrazione gestionale del servizio in modo da semplificarne la realizzazione e da favorire il raggiungimento della dimensione più adeguata.

Art. 55
Modalità di esercizio

1. Le forme di esercizio dei servizi pubblici locali sono quelle previste dalla legge.
2. La gestione di ogni servizio deve essere disciplinata da apposito Regolamento o da contratto di servizio.

Art. 56
Organi delle Istituzioni

1. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
2. Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è stabilito da apposito Regolamento.
3. Alla nomina ed alla revoca del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore provvede il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 57
Gestione associata di servizi e funzioni

1. Il Comune per la gestione di servizi e di funzioni attua forme di collaborazione e di cooperazione con gli altri enti pubblici. A tal fine si avvale di tutte le forme consentite dal legislatore nel rispetto delle stesse.

Art. 58
Unione di Comuni

1. Il Consiglio Comunale può prevedere la costituzione dell'Unione dei Comuni, Ente Locale costituito da due o più Comuni di norma contermini, al fine di esercitare una pluralità di funzioni di loro competenza ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

TITOLO V
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

Art. 59

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito Regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria, redatti dalla Giunta Comunale, sono sottoposti, prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, alla valutazione della commissione consiliare competente, ove costituita, con le modalità e nei tempi stabiliti dal Regolamento.

Art. 60

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Art. 61

Autonomia finanziaria

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina i criteri e l'entità dei tributi locali e delle tariffe a copertura dei costi dei servizi comunali. La partecipazione degli utenti ai costi dei servizi potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla diversa capacità contributiva degli stessi.
2. Il Comune può prevedere forme di contribuzione a carico di soggetti o di gruppi che dalla realizzazione di un'opera o dall'attivazione di un servizio conseguano una particolare utilità. I contributi dovranno essere stabiliti prima della realizzazione degli interventi.

Art. 62

Controllo di gestione

1. Con apposite norme da introdursi nel Regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

Art. 63
Il revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti collabora con il Consiglio Comunale e svolge le funzioni attribuitegli dalla legge e dal Regolamento di contabilità che ne disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali.

TITOLO VI
ATTIVITÀ NORMATIVA. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 64
Statuto e Regolamenti

1. I Regolamenti e l'attività amministrativa del Comune devono conformarsi al presente Statuto.
2. I Regolamenti comunali sono pubblicati per quindici giorni naturali e consecutivi all'albo comunale ed entrano in vigore, salvo diversa disposizione normativa, il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
3. I Regolamenti comunali, ferma restando la pubblicazione della relativa approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio, da effettuarsi dopo che la delibera di approvazione è divenuta esecutiva.
4. I Regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio comunale in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio della deliberazione di cui al precedente comma.
5. La proposta di deliberazione di revoca dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
6. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma deve essere contestuale. La revoca dello Statuto diviene efficace con l'approvazione del nuovo testo.
7. Il Regolamento del Consiglio comunale e gli altri Regolamenti previsti dal presente Statuto sono adeguati o deliberati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto.
8. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme adottate dal Comune che risultino compatibili con il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e lo Statuto.
9. L'approvazione dei Regolamenti di propria competenza è effettuata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 65
Approvazione dello Statuto e modifiche

1. Lo Statuto è deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri comunali assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio Comunale.
2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
3. Le proposte di modifica che siano state respinte dal Consiglio Comunale non possono essere

riproposte se non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla votazione, salvo che non siano prescritte da disposizioni normative cogenti.

Art. 66
Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e all'Albo pretorio on line del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune.

Paludi, 27 agosto 2022

STATUTO firmato digitalmente da

Graziano Stefano – Sindaco

Filippo ARCURI – Segretario Generale

Maria Carmela PIRILLO – Responsabile Area 1 Affari Generali